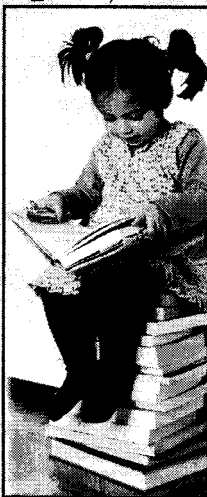


I permessi studio non valgono per le università telematiche

DI CARLO FORTE

I permessi per il diritto allo studio (150 ore) non possono essere fruiti per assistere alle lezioni delle università telematiche. Lo ha stabilito l'Aran con una nota emanata il 29 settembre scorso (Orientamenti applicativi M166, reperibile all'indirizzo web: www.aragenzia.it). La nota riguarda il comparto ministeri, ma siccome le argomentazioni addotte a sostegno della tesi dell'agenzia sono di carattere generale, il provvedimento può essere utile anche per dirimere analoghe questioni pendenti all'interno del comparto scuola. Tanto più che reca anche un parere conforme del ministero dell'istruzione emesso con la nota prot. 09/207/RET/2 del 20.9.2009. L'agenzia guidata da Sergio Gasparini ha fatto presente che i permessi per motivi di studio possono essere fruiti solo per lezioni e corsi di studio il cui svolgimento sia previsto in concomitanza con l'orario di lavoro. A questo proposito, l'attestato di partecipazione o frequenza assume un rilievo prioritario in quanto certifica sia la circostanza dell'effettiva presenza alle lezioni sia quella che le medesime lezioni si svolgono all'interno dell'orario di lavoro (la reale giustificazione della fruizione dei permessi).



Pertanto, secondo l'Aran, per quanto riguarda la partecipazione ai corsi delle università telematiche, proprio la circostanza che il lavoratore non sia tenuto a rispettare un orario di frequenza del corso in orari prestabiliti induce a ritenere che ciò possa avvenire anche al di fuori dell'orario di lavoro, con il conseguente venire meno di ogni necessità di fruizione dei permessi. Infatti, non essendo obbligato a partecipare necessariamente alle lezioni in orari rigidi, come avviene nella università ordinaria, il lavoratore potrebbe sempre scegliere orari di collegamento compatibili con l'orario di lavoro. Sempre secondo l'Aran, a diverse conclusioni potrebbe pervenirsi solo nel caso in cui il dipendente fosse in grado di presentare tutta la prescritta documentazione, ed in particolare un certificato dell'università che attesti che quel determinato dipendente abbia seguito personalmente, effettivamente e direttamente le lezioni trasmesse in via telematica.

In tale caso gli elementi da considerare secondo l'agenzia, sarebbero due:

- 1) il fatto che sia le giornate che gli orari devono essere necessariamente coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative.
- 2) la certificazione che solo in quel determinato orario il dipendente poteva seguire le lezioni.

—©Riproduzione riservata—

